



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO**

**Direzione generale del turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese**

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto

**Interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito
agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di
locazione finanziaria agevolata**

Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/5 del 20 maggio 2026

Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/69 del 24 giugno 2026

ANNUALITÀ 2026

FAQ

Aggiornate al 03/07/2026

FAQ n.1

Nell'Avviso si legge cfr. art. 13 che le istanze e relativi allegati – in particolare la Domanda di partecipazione generata dal sistema informatico Sipes e il Modello D Dichiarazione De Minimis debbano essere firmati digitalmente (e in modalità CADES nel caso del modello D) “pena la non ricevibilità della domanda e inammissibilità alla fase istruttoria”. Anche la modulistica, salvo le autodichiarazioni dei professionisti su usato e conformità urbanistica, indicano l'apposizione di sola firma digitale.

La disposizione contrasta con il combinato disposto degli art. art. 38 comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 attualmente in vigore, che prevede che per un'autodichiarazione “in assenza di firma digitale è pienamente valida ed ammissibile firma autografa corredata da documento di identità”.

Si chiede pertanto se codesta Amministrazione ritiene validi ed ammessi ad istruttoria le domande di partecipazione scaricate da Sipes, la DSAN, il modello D e qualsivoglia altro documento in autodichiarazione che venga sottoscritto con firma olografa tradizionale + timbro nel caso di società + documento di identità del dichiarante a corredo della dichiarazione stessa.

Si chiede inoltre se, su portale Sipes, il caricamento di documenti non firmati digitalmente che genera Alert errore “il file non è firmato digitalmente” non sia ostativo e permetta comunque la corretta registrazione dell'istanza.

RISPOSTA

Quanto previsto dall'articolo 13 dell'Avviso costituisce una specifica disposizione della lex specialis della procedura, vincolante per tutti i partecipanti, che individua la firma digitale quale modalità di sottoscrizione richiesta ai fini della valida presentazione dell'istanza e della documentazione allegata.

Pertanto, con SOLO riferimento al modulo di domanda e alle dichiarazioni da allagare a firma del legale rappresentante dell'impresa, non sono considerate ammissibili, in sostituzione della firma digitale prescritta dall'Avviso, le sottoscrizioni autografe corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, anche qualora tale modalità sia prevista, in via generale, dalla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.

La prescrizione è altresì coerente con una prassi ormai consolidata nell'ambito delle procedure telematiche per la concessione di agevolazioni alle imprese, riscontrabile in numerosi bandi regionali e nazionali. La sottoscrizione mediante firma digitale, infatti, oltre a consentire una maggiore celerità ed efficienza nello svolgimento delle attività istruttorie, costituisce la modalità ordinariamente richiesta per garantire l'autenticità, l'integrità e la riconducibilità della documentazione trasmessa al soggetto proponente.

Con riferimento alle autodichiarazioni dei professionisti, vale quanto previsto nell'Avviso all'articolo 13 in particolare al punto 2 con riferimento alla dichiarazione del tecnico in caso di ristrutturazioni di immobili, e al punto 4 con riferimento alle dichiarazioni richieste in caso di acquisto di beni usati, ovvero:

“la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario)”.

FAQ n.2

A seguito dell'acquisto di un automezzo nuovo destinato all'attività di noleggio con conducente (NCC), è necessario allegare alla domanda anche la liberatoria del venditore.

RISPOSTA

No, non è necessario. In caso di acquisto di automezzi è obbligatorio allegare la carta di circolazione. Si rimanda all'articolo 13 dell'Avviso per i dettagli sulla documentazione da allegare alla domanda.

FAQ n.3

A seguito del decesso del titolare dell'impresa artigiana si è aperta una comunione ereditaria per il proseguimento dell'attività del de cuius che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 443 del 05/08/1985, potrà rimanere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per un periodo di 5 anni.

È corretto ritenere che la Comunione ereditaria possa presentare domanda di agevolazione per il finanziamento agevolato e il contributo a fondo perduto ai sensi della Legge 949/52 per l'acquisto di beni strumentali destinati all'azienda artigiana che risulta ancora iscritta al Registro delle Imprese?

In caso di risposta affermativa la modulistica deve indicare in qualità di Richiedente i dati dell'impresa artigiana e sottoscritta dal rappresentante della Comunione ereditaria?

RISPOSTA

Sì, la comunione ereditaria può presentare domanda di agevolazione ai sensi della Legge n. 949/1952, purché sussistano tutte le condizioni previste dall'avviso e l'impresa artigiana risulti regolarmente iscritta e attiva.

Con riferimento alla modulistica, la domanda dovrà essere intestata all'impresa artigiana, indicando i dati identificativi della stessa, mentre la sottoscrizione dovrà essere apposta dal rappresentante della comunione ereditaria, in qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'impresa nei rapporti con i terzi, allegando la documentazione attestante tale rappresentanza, ove richiesta

FAQ n.4

Si chiede conferma della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di cumulo degli aiuti. In particolare, si rappresenta il caso di un'impresa che abbia già presentato domanda per il Credito d'Imposta ZES Unica relativamente al medesimo programma di investimento oggetto della domanda di contributo, e si chiede conferma che l'impresa possa comunque presentare domanda sul presente bando anche qualora abbia già presentato istanza per il Credito d'Imposta ZES, non essendo ancora noto, al momento della presentazione della domanda, l'ammontare effettivamente riconosciuto del credito d'imposta.

Inoltre, qualora successivamente venga riconosciuto il Credito d'Imposta ZES nella misura massima spettante (ad esempio pari al 50% delle spese ammissibili) e tale misura, sommata al Contributo richiesto sul presente bando, determini il superamento dell'intensità massima di aiuto consentita, si chiede cortesemente quali siano gli adempimenti a carico dell'impresa.

In particolare:

a) Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda sul presente bando ma prima della relativa concessione, venga riconosciuto all'impresa il Credito d'Imposta ZES nella misura massima consentita (50% per micro-piccole imprese della Regione Sardegna), l'impresa è tenuta a comunicarlo all'Amministrazione regionale e a rinunciare integralmente alla domanda di contributo? Considerato che l'intensità massima di aiuto prevista dalla Carta ci risulta essere del 50% per la fattispecie indicata.

b) Nel caso in cui il Contributo previsto dal presente bando venga concesso o erogato prima della definizione del Credito d'Imposta ZES e successivamente quest'ultimo venga riconosciuto nella misura tale da determinare il superamento dell'intensità massima di aiuto consentita, l'impresa dovrà richiedere la rideterminazione o la revoca (totale o parziale) del contributo regionale e procedere all'eventuale restituzione delle somme già erogate?

c) Nel caso in cui il Credito d'Imposta ZES venga riconosciuto in misura inferiore rispetto a quella richiesta, è sufficiente che l'impresa comunichi l'importo effettivamente riconosciuto ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulo e dell'eventuale rideterminazione del Contributo regionale?

d) Nel rispetto delle soglie e delle intensità massime di aiuto applicabili, l'impresa può scegliere quale agevolazione mantenere (Credito d'Imposta ZES o Contributo regionale), eventualmente rinunciando all'altra, oppure occorre fare riferimento a criteri specifici stabiliti dalla normativa e/o dall'ordine cronologico di richiesta o concessione delle agevolazioni?

RISPOSTA

Come previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, richiamato dall'Avviso all'articolo 9, gli aiuti de minimis possono essere cumulati sui medesimi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo massimo di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Nel caso oggetto del quesito, la mera presentazione di una domanda di accesso ad un'altra misura agevolativa non costituisce, di per sé, causa ostativa alla presentazione della domanda di agevolazione prevista dal presente Avviso, non essendo ancora determinato l'ammontare dell'aiuto effettivamente concedibile, resta salvo l'obbligo del beneficiario di comunicare tempestivamente ogni variazione concernente altri aiuti pubblici ottenuti per i medesimi costi ammissibili, affinché possa essere verificato il rispetto dei limiti di cumulo.

Con riferimento ai singoli quesiti formulati, si rappresenta che l'Avviso riconosce in linea generale ai beneficiari la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alle agevolazioni concesse entro il termine di 15 giorni dalla data del provvedimento di concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 20.

Decorso tale termine, trovano applicazione le disposizioni del medesimo articolo in materia di revoca del contributo. In particolare, al ricorrere delle fattispecie ivi previste, l'Amministrazione procede alla revoca dell'agevolazione e, qualora il contributo sia già stato erogato, al recupero delle somme corrisposte, maggiorate degli oneri previsti dalla normativa vigente.

La previsione di un termine perentorio per l'esercizio della facoltà di rinuncia risponde all'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse pubbliche destinate all'Avviso. Una rinuncia intervenuta oltre il termine stabilito potrebbe infatti determinare l'indisponibilità delle risorse per un periodo incompatibile con i tempi di attuazione della procedura, compromettendo la possibilità di procedere al loro tempestivo riutilizzo e di finanziare ulteriori interventi risultati ammissibili.

FAQ n.5

Un'azienda artigiana SRL desidera procedere con la ristrutturazione della sede principale (di proprietà di una SAS e in affitto alla SRL). Le pratiche edilizie di ampliamento e ristrutturazione sono intestate alla proprietaria ma le spese saranno sostenute dalla locataria SRL (impresa artigiana).

È possibile partecipare al bando come SRL richiedendo il contributo sulla ristrutturazione? Occorre allegare moduli aggiuntivi? Si tratta della linea di investimento PI.

L'azienda artigiana SRL ha acquistato anche un immobile a servizio dell'impresa artigiana ed ha usufruito anche del credito ZES (acquisto immobile e attrezzature), si può cumulare il contributo 949/52 con la ZES ottenuta per la parte dell'immobile?

RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito, la risposta è affermativa in quanto la SRL può partecipare al bando e richiedere il contributo per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile anche se lo stesso è di proprietà di una SAS e concesso in locazione. Affinché le spese risultino ammissibili, purché sia dimostrabile, attraverso le fatture e i pagamenti intestati alla SRL che questa sia il soggetto che sostiene effettivamente i costi dell'intervento, e che l'immobile sia detenuto dalla SRL in forza di un regolare contratto di locazione e sia destinato allo svolgimento dell'attività artigiana, che attesti il diritto di godimento dell'immobile accompagnato da espressa autorizzazione all'effettuazione dei lavori da parte del proprietario.

Con riferimento al secondo quesito, la risposta è affermativa. Per maggior dettaglio sul tema, si rimanda alla FAQ n.4.

FAQ n.6

Si chiede di confermare espressamente se siano ammissibili gli investimenti effettuati successivamente al 29/07/2025, compresi quelli acquistati, fatturati, interamente pagati e consegnati nel periodo compreso tra il 30/07/2025 e la data di invio telematico della domanda relativa all'Avviso 2026.

Si chiede, inoltre, di indicare in maniera univoca:

- la data iniziale di ammissibilità degli investimenti e delle relative spese;
- la data finale entro la quale l'investimento deve risultare concluso, fatturato, pagato, consegnato e operativo;
- se il periodo complessivamente ammissibile decorra dal 29/07/2023 fino alla data di presentazione della domanda 2026 oppure se debba essere applicato un diverso criterio temporale.

RISPOSTA

Si conferma l'ammissibilità degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 30/07/2025 e la data di invio telematico della domanda relativa all'Avviso 2026, pertanto si conferma anche che complessivamente, l'ammissibilità della spesa decorre dal 29/07/2023 fino alla data di presentazione della domanda (ovvero della trasmissione telematica).

FAQ n.7

Ai fini del rispetto del periodo di ammissibilità delle spese, si chiede di precisare:

- se debbano ricadere nel periodo ammissibile sia la data della fattura sia la data del pagamento;
- se sia sufficiente che nel periodo ammissibile ricada il pagamento;
- come debbano essere trattate le fatture emesse prima della data iniziale di ammissibilità, ma pagate integralmente o parzialmente in data successiva;
- come debbano essere trattati i pagamenti eseguiti in più tranches, qualora solo alcune di esse ricadano nel periodo ammissibile.

RISPOSTA

Ai fini dell'ammissibilità, la spesa si intende fatturata e pagata. Le spese fatturate e pagate oltre l'arco temporale di ammissibilità saranno scomutate dal totale delle spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo.

Di seguito alcuni esempi con riferimento alle diverse casistiche proposte:

- la data della fattura e la data del pagamento ricadono nel periodo ammissibile: la spesa è ammissibile
- le fatture sono emesse prima della data iniziale di ammissibilità e il pagamento ricade integralmente o parzialmente in data successiva nel periodo ammissibile: la spesa non è ammissibile
- i pagamenti sono eseguiti in più tranches, di cui solo alcune di esse ricadano nel periodo ammissibile: sono ammesse le sole spese pagate nel periodo ammissibile in presenza della fattura emessa in tale periodo e del relativo pagamento.

FAQ n.8

L'articolo 7 prevede che non siano considerati ammissibili gli investimenti avviati al di fuori dell'arco temporale consentito e dispone lo scomputo degli eventuali acconti o cauzioni versati prima del termine iniziale.

Si chiede di precisare quale evento debba essere considerato come data di avvio dell'investimento, tra:

- accettazione del preventivo;
- sottoscrizione dell'ordine o del contratto con il fornitore;
- versamento dell'acconto o della cauzione;
- emissione della prima fattura;
- consegna del bene;
- inizio dei lavori, nel caso di investimenti immobiliari.

Si chiede, inoltre, di confermare che, qualora un acconto o una cauzione siano stati versati prima della data iniziale di ammissibilità, debba essere escluso esclusivamente il relativo importo e non l'intero investimento.

RISPOSTA

Al di là dell'evento che dà avvio all'investimento, ciò che rileva non è l'avvio ma l'effettuazione di spese con il versamento di somme a titolo di acconto o cauzione prima del periodo di ammissibilità. Tali spese sono scomutate dal totale delle spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo.

La semplice richiesta di preventivo o sottoscrizione dell'ordine non ha, pertanto, effetti per il bando.

Con riferimento alla linea Progetti di investimento – PI, sono parimenti ammissibili le spese fatturate e pagate dopo la data di presentazione della domanda.

Il preventivo di spesa in caso di acquisto di beni diversi da beni immobili è documento obbligatorio da allegare alla domanda di partecipazione. Si evidenzia che è ammesso sanare la mancanza dei documenti obbligatori, di cui sia dimostrabile la presenza alla data di presentazione della domanda. Nel caso specifico è, pertanto, essenziale disporre del preventivo predisposto e sottoscritto dal fornitore al momento della presentazione della domanda.

Sull'ammissibilità temporale della spesa, si veda anche FAQ n.7.

FAQ n.9

Per la linea Progetti di investimento, l'articolo 8 disciplina il caso in cui il finanziamento non risulti ancora stipulato alla data di presentazione della domanda e richiede, in tale ipotesi, una lettera della banca, dell'intermediario finanziario, del Confidi o della società di leasing.

Si chiede di confermare che, qualora alla data di presentazione della domanda il finanziamento o il contratto di leasing siano già stati sottoscritti:

- debba essere allegato il contratto completo del relativo piano di ammortamento;
- il contratto già stipulato sostituisca la lettera preliminare dell'istituto finanziatore;
- non sia necessario allegare anche la predetta lettera.

Il set documentale PI indica infatti genericamente la lettera della banca, dell'intermediario, del Confidi o della società di leasing tra i documenti obbligatori.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

FAQ n.10

Per la linea Investimenti effettuati, il set documentale richiede la presentazione della DSAN di rendicontazione, differenziata tra investimenti in macchinari e attrezzature e investimenti immobiliari.

Si chiede di confermare che, in sede di presentazione della domanda:

- non debbano essere allegate le singole fatture;
- non debbano essere allegate le contabili dei pagamenti;
- non debbano essere allegati gli estratti conto bancari;
- i dati delle fatture e dei pagamenti debbano essere indicati esclusivamente nei Modelli A1 e A2;
- le fatture e la relativa documentazione bancaria debbano essere conservate presso l'impresa e trasmesse solamente su richiesta del soggetto istruttore o dell'Amministrazione.

I modelli di rendicontazione prevedono, infatti, che le fatture siano regolarmente quietanzate, rimangano disponibili per eventuali verifiche e possano essere richieste dall'Amministrazione anche in originale.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

FAQ n.11

Per i Progetti di investimento, l'articolo 8 stabilisce che il contratto di finanziamento o di leasing debba essere sottoscritto entro tre mesi dalla concessione del beneficio, pena la decadenza. Le disposizioni relative all'anticipazione prevedono, invece, la produzione del contratto di finanziamento o di leasing e della relativa garanzia entro quindici giorni dalla concessione.

Si chiede di confermare che:

- il termine di quindici giorni si applichi esclusivamente alle imprese che richiedono l'erogazione dell'anticipazione;
- per le imprese che non richiedono l'anticipazione si applichi il termine ordinario di tre mesi dalla concessione;
- il mancato rispetto del termine di quindici giorni comporti esclusivamente la perdita della possibilità di ottenere l'anticipazione oppure determini anche la decadenza dall'intera agevolazione.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

FAQ n.12

La modulistica allegata al bando 2026 e relativa all'acquisto di Beni Usati, prevede la compilazione della DSAN da parte del VENDITORE (Mod. C2) che fra l'altro dovrebbe dichiarare "che il bene è di origine comunitaria", posto che nell'avviso non si subordina l'ammissibilità dei beni alla loro origine, si tratta di un refuso? o di un dato (non obbligatorio) da aggiungere o meno a fini statistici?

RISPOSTA

In merito al Mod. C2 si conferma che l'ammissibilità della spesa non è subordinata alla condizione che il bene sia di origine comunitaria. Pertanto, ai fini dell'istruttoria, l'elemento essenziale della dichiarazione è l'identificazione del bene e l'attestazione che lo stesso non abbia già beneficiato di altre agevolazioni pubbliche incompatibili con il regime di aiuto.

FAQ n.13

Fra i documenti obbligatori da allegare, non si fa riferimento alla liberatoria del fornitore, si chiedono chiarimenti in merito.

RISPOSTA

L'avviso prevede la presentazione della DSAN di rendicontazione, pertanto **NON è necessario** caricare le fatture, né la quietanza, né la liberatoria, né l'estratto conto. Tale documentazione dovrà essere conservata e tenuta disponibile per eventuali futuri controlli.

FAQ n.14

Quest'anno tra la documentazione richiesta è presente il modello **D dichiarazione de minimis**, per la compilazione degli aiuti ricevuti da parte delle aziende siamo sempre entrati nel "registro nazionale aiuti" che ora richiede l'accesso con CNS o SPID oppure CIE, ma il sistema rileva comunque degli errori. Sapete dirci che tipologia di problemi possono esserci o se ci sono altri modi per conoscere gli aiuti ricevuti?

RISPOSTA

Eventuali malfunzionamenti possono dipendere da problematiche tecniche del portale, in merito ai quali non si dispone di informazioni specifiche. Qualora non fosse possibile effettuare la consultazione direttamente nel RNA, si suggerisce di ricostruire gli aiuti ricevuti sulla base dei provvedimenti di concessione in possesso dell'impresa, fermo restando che la responsabilità delle dichiarazioni rese nel Modello D rimane in capo al dichiarante.

Si evidenzia, inoltre, che gli aiuti non ancora registrati oggetto della sezione 3 della D dichiarazione de minimis dovranno necessariamente essere riportati a prescindere dalla consultazione su RNA.

FAQ n.15

Per le imprese che hanno presentato la medesima domanda l'anno precedente ma non hanno percepito il contributo, possono presentare nel nuovo bando lo stesso contratto di mutuo e/o prestito bancario, le stesse perizie e dichiarazioni del venditore firmate digitalmente per i beni usati presentati l'anno precedente?

RISPOSTA

Sì, è possibile.

FAQ n.16

Nell'allegato A1 DSAN Rendicontazione MACCHINARI e nell'allegato A2 DSAN Rendicontazione IMMOBILI viene chiesto di dichiarare che sull'originale delle fatture è stata apposta la dicitura " Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Autonoma della Sardegna", ma essendo fatture e acquisti conclusi nelle annualità precedenti e non avendo avuto la stessa richiesta nel Bando dell'anno scorso non sono presenti tali diciture, come ci si deve comportare?

RISPOSTA

È possibile inserire manualmente la dicitura nelle fatture in formato cartaceo, che saranno tenute a disposizione per eventuali controlli successivi effettuati ai sensi dell'articolo 19 dell'Avviso.

FAQ n.17

È ammesso ad agevolazione l'acquisto di un autoveicolo NON IMMATRICOLATO COME AUTOCARRO ma strettamente funzionale all'attività artigiana (fuoristrada + cassone), acquistato da un'impresa che svolge l'attività di assistenza su elettrodomestici? O il mezzo in questo caso specifico deve essere necessariamente immatricolato come autocarro?

RISPOSTA

L'avviso non prevede alcun obbligo in tal senso, tuttavia casistiche specifiche, come quella proposta, saranno esaminate in fase di istruttoria una volta acquisite tutte le informazioni necessarie al fine di verificare la reale funzionalità del bene rispetto all'attività artigiana svolta.

FAQ n.18

Ho acquistato un locale in categoria c1. Posso partecipare al bando della 949 senza modificarlo in c3.

RISPOSTA

In linea generale, la tipologia del locale dipende dall'attività artigiana svolta; l'acquisto potrebbe essere agevolabile, tuttavia, casistiche specifiche, come quella proposta, saranno esaminate in fase di istruttoria una volta acquisite tutte le informazioni necessarie.

FAQ n.19

Il bando prevede contributi per € 4.834.000,00 destinati ai progetti di investimento (nuovi investimenti).

Tra i soggetti destinatari sono previste le donne (o società a prevalenza femminile), i giovani e le imprese operative in comuni sotto i 5.000 abitanti.

Essendo stato previsto il requisito soggettivo dell'iscrizione all'Albo degli Artigiani, chiedo se possano presentare la domanda anche le imprese neocostituite, essendo queste ultime prive della possibilità di iscriversi in assenza di apertura dell'attività.

RISPOSTA

Le imprese femminili che intendono presentare Progetti di investimento devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5, ovvero devono:

- **essere attive** alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni
- **avere la qualifica di impresa artigiana** attestata da all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotazione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Quest'ultima deve essere posseduta o formalmente richiesta:
 - per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell'investimento se successivo;
 - per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.

Qualora sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e, alla data di presentazione della domanda, non sia stata completata la procedura, **al momento della concessione** dovrà essere prodotta visura camerale a comprova del possesso del requisito di impresa artigiana.

FAQ n.20

Un'impresa artigiana avente attualmente due sedi produttive ha stipulato una polizza catastofale. La stessa impresa vorrebbe presentare domanda al presente avviso richiedendo un contributo collegato agli investimenti realizzati in una delle due sedi produttive, e nello specifico alla seconda sede che risulta aperta alla fine del 2025. La polizza catastofale già stipulata dall'impresa è collegata alla copertura dei beni della prima sede, quella non "interessata" dalla richiesta di contributo. È necessario che l'impresa stipuli una nuova polizza (o adegui quella già stipulata) collegandola specificatamente alla nuova sede artigiana, ovvero quella per la quale si richiede il contributo?

RISPOSTA

È necessario stipulare una polizza aggiornata che tenga conto delle eventuali variazioni.

FAQ n.21

Il bando all'art. 10 specifica che sono ammesse le spese per: "Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e spese per la realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, per attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo". Risulta pertanto ammissibile ad agevolazione la realizzazione di una piattaforma applicativa per autoscuole, finalizzata alla digitalizzazione dei processi aziendali connessi alla gestione delle pratiche per il conseguimento delle patenti?

RISPOSTA

La tipologia di acquisto oggetto del quesito in linea generale rientra nella categoria indicata nell'Avviso; tuttavia, la funzionalità del bene acquistato rispetto all'attività artigiana svolta è oggetto di valutazione in fase di istruttoria, in cui sono esaminate tutte le casistiche specifiche una volta acquisite tutte le informazioni necessarie.

FAQ n.22

L'impresa, i soggetti finanziatori (Banche, intermediari finanziari o CONFIDI) e le società di locazione finanziaria, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione regionale in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento o della locazione finanziaria." (pag.29).

Vorrei chiedere conferma: una volta erogato l'importo, con le somme ricevute non è concesso estinguere il finanziamento? Il finanziamento deve restare in essere per tutta la sua durata quindi?

RISPOSTA

È possibile estinguere anticipatamente il finanziamento. In tal caso verrà effettuata una revoca parziale, e conseguente restituzione, del SOLO contributo in conto interessi, che sarà riproporzionato sugli anni effettivi di durata del finanziamento.

FAQ n.23

Alcune imprese, per loro natura, non hanno l'obbligo di legge di sottoscrivere la polizza per rischi catastrofali. Va comunque allegata anche in questi casi la polizza o si può tralasciare spiegando che non sussiste l'obbligo?

RISPOSTA

La presentazione della polizza catastrofale è resa obbligatoria su SIPES, ciò significa che il sistema non consente di validare la registrazione della domanda in assenza del documento. Nel caso in cui un'impresa non sia soggetta all'obbligo di stipula della polizza catastrofale, in luogo della medesima, dovrà allegare un'autodichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa, fornendo la motivazione e i riferimenti normativi che esonerano l'impresa dalla stipula della polizza.

FAQ n.24

Ho un finanziamento finalizzato su un furgone (finanziamento tramite la concessionaria), posso correlare con altre spese pertinenti e temporalmente a ridosso dell'investimento principale (che è del furgone, appunto)?

RISPOSTA

Sì, è possibile.

FAQ n.25

Per le imprese di autotrasporto conto terzi è ammesso l'acquisto del mezzo di trasporto con l'indicazione del conto terzi nel libretto del mezzo?

RISPOSTA

Sì, è ammesso.

Con riferimento all'acquisto di mezzi di trasporto, la specifica di cui all'art. 10 punto 3 si riferisce ad attività specifiche, diverse dal trasporto in c/terzi, per esempio impiantisti, falegnami, idraulici, edili etc. il cui mezzo deve, appunto, essere immatricolato in c/proprio.

FAQ n.26

Per l'acquisto di un veicolo commerciale Citroen Berlingo 5 posti da parte di ditta individuale artigiana senza dipendenti con 1 coadiuvante, si chiede se l'acquisto sia agevolabile, benché l'autocarro sia fornito di 5 posti a sedere e non 3. Premettendo che il mezzo viene utilizzato per il trasporto dell'attrezzatura.

RISPOSTA

Ferma restando l'ammissibilità dei veicoli per il trasporto di persone per le sole attività di tassista e di noleggio di veicoli con conducente, e le auto opportunamente abilitate per autoscuole, i veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di merci e/o prodotti sono ammessi a condizione che questi siano funzionali all'esercizio dell'attività artigiana, già predisposti a questa finalità oppure modificati attraverso l'installazione di attrezzature fisse e/o allestimenti speciali, la cui spesa possa essere opportunamente documentata.

Il mezzo oggetto del quesito, non avendo il vano carico adeguato al trasporto di merci, non è, pertanto, ammesso all'agevolazione.

FAQ n.27

Con riferimento al bando in oggetto, si chiede cortesemente di sapere se, ai fini della presentazione della domanda, sia sufficiente allegare il foglio di via rilasciato a seguito dell'acquisto di un automezzo nuovo destinato all'attività di noleggio con conducente (NCC), nel caso in cui la carta di circolazione non sia ancora stata emessa.

Si chiede inoltre di confermare se la carta di circolazione possa essere trasmessa successivamente, a integrazione della documentazione già presentata, una volta disponibile.

RISPOSTA

Come previsto dall'articolo 13 dell'Avviso, la carta di circolazione costituisce documento obbligatorio da allegare in caso di acquisto di automezzi. Sulla mancata presentazione della documentazione obbligatoria si veda, inoltre la previsione di cui all'articolo 12, secondo il quale, ad eccezione **dei documenti e moduli richiesti come obbligatori a pena di non ricevibilità della domanda**, l'Amministrazione o il soggetto istruttore possono richiedere integrazioni con riferimento a documenti per i **quali sia dimostrabile l'esistenza alla data di presentazione della domanda**.

FAQ n.28

Si domanda se i massimali (sia di spesa che di contributo) previsti dall'Articolo 10, comma 3 siano da intendersi riferiti al singolo bene acquistato oppure se costituiscano un limite massimo cumulativo per l'intera domanda di agevolazione per quella specifica categoria di spesa, a prescindere dal numero di beni acquistati all'interno dello stesso progetto d'investimento.

Al fine di dirimere ogni dubbio, si pone il seguente esempio pratico: *Un'impresa artigiana propone, all'interno della medesima domanda, l'acquisto di n. 4 semirimorchi del valore di € 8.000,00 ciascuno, per una spesa complessiva per questa categoria pari a € 32.000,00. Ai fini del calcolo del contributo in conto capitale (pari al 40%), quale dei seguenti scenari è da considerarsi corretto per la piattaforma SIPES e per l'istruttoria?*

a) Il limite di spesa ammissibile di € 20.000,00 si applica all'intero cumulo della spesa per rimorchi, riducendo di fatto la spesa ammissibile della domanda a € 20.000,00 e generando un contributo massimo per tale categoria pari a € 8.000,00.

OPPURE

b) Essendo il valore di ogni singolo rimorchio (€ 8.000,00) inferiore al massimale di € 20.000,00 previsto dalla norma, l'investimento risulta interamente ammissibile per l'importo totale di € 32.000,00, generando così un contributo del 40% pari a € 12.800,00.

RISPOSTA

Si conferma che i limiti di cui all'Articolo 10, comma 3 sono da intendersi riferiti al singolo bene acquistato. Vale pertanto quanto descritto con l'esempio di cui alla lettera b).

La Direttrice del Servizio
Angela Maria Dedola